

Luogo: Autodromo "Piero Taruffi" Vallelunga - Campagnano di Roma (RM)
Data: 01/09/24

Orario: 10:26
Doc: 2.22

FX1/FX2**Decisione n. 20**

Da: Collegio dei Commissari Sportivi

A: Concorrente n° 5 Battaglia Enrico
Conduuttore Battaglia Enrico

p.c: Direttore di Gara / Cronometristi / Segreteria di Manifestazione

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il report del direttore di prova, avendo esaminato l'evidenza video, convocato e ascoltato il Concorrente e il Conduuttore sopracitati, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Conduuttore: 5 Battaglia Enrico

Concorrente: Battaglia Enrico

Ora del fatto: 10:10

Sessione: Gara 1

Fatto: il Conduuttore n.5 urta la vettura n.30 in T11, guadagnando una posizione.

Violazione: art. 4.3 lettera Q (Comportamento dei Conduuttori) RDS Velocità in Circuito.

Visti gli articoli di riferimento: art. 210.3 III (Commissari Sportivi, Poteri) RSN;

art. 89 (Obblighi particolari dei Conduuttori) RSN;

art. 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop & Go, Retrocessione in Griglia) RSN;

art.16 (Penalità in tempo, Stop and Go, Drive Through e Retrocessione in Griglia) RDS Velocità In Circuito;

Decide: di applicare nei confronti del Concorrente n 5 una penalità in tempo di 10" (dieci secondi) da sommare alla classifica di Gara 1.

Motivazione: il Conduuttore n.5 urta la vettura n.30 in T11, guadagnando una posizione.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Presidente

Edoardo Maria RINALDI

Giuliano TAVANI

Stenio SALZANO

Data: 01/09/2024 Ora: _____ Firma del Concorrente: _____

Esposta all'albo di Gara alle ore: 16.29 del giorno: 01/09/2024